

---

**RIGO E17 CODICE 18**  
**SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI**  
**FUORI SEDE**

---

Sarà detraibile il 19% della spesa, relativa ai canoni di locazione, sostenuta dagli studenti universitari per alloggi siti in città universitarie per un importo non superiore ad € 2.633 della stessa per ciascun periodo d'imposta (la detrazione massima risulta pari a € 500,27).

L'importo di € 2.633 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio. Con [circolare n. 20 del 13 maggio 2011](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il suddetto limite deve intendersi riferito a ciascun genitore. Nel caso di due genitori con a carico due figli studenti universitari, entrambi titolari di distinti contratti di locazione, ciascun contribuente avrà diritto a beneficiare della detrazione del 19% sull'importo massimo di 2.633 euro.

La norma stabilisce le seguenti condizioni al fine di poter usufruire della detrazione delle spese per canoni di locazione pagati agli studenti:

1. l'università deve essere ubicata in un comune distante da quello di residenza dello studente almeno 100 km;
2. il comune di residenza dello studente in ogni caso deve appartenere ad una provincia diversa da quella in cui è situata l'università;
3. i canoni di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9.12.1998 n. 431 (con una recente risoluzione l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualsiasi tipologia di contratto di locazione è da intendersi disciplinata dalla Legge 431/98 anche se non espressamente menzionata e pertanto detraibile); i canoni devono riferirsi ad un'unità immobiliare condotta in forza di un contratto di locazione regolarmente registrato;

E' stato ampliato l'ambito di applicazione del beneficio anche per:

- i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione;
- i contratti stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti,
- i contratti stipulati con enti senza fine di lucro e cooperative.

Lo studente, o il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico, non può beneficiare della detrazione in relazione ai contratti di locazione immobiliare, se le predette condizioni non sono contemporaneamente soddisfatte.

La detrazione in oggetto non è fruibile per i contratti di sublocazione. ([Circolare n. 21/E del 23.04.2010](#))

Sono comprese nell'importo indicato in tale rigo anche le spese per l'intermediazione immobiliare riportate con codice 18 nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011.

([Circolare n. 34/E del 04.04.08](#)) ([Risoluzione n.200/E del 16.05.08](#))

#### **DOCUMENTI DA ESIBIRE**

---

- i contratti di locazione richiamati dalla Legge 431/1998;
- autocertificazione nella quale il contribuente dichiara di essere studente universitario e di aver rispettato tutte le condizioni per il beneficiare della detrazione;
- ricevute o quietanze di pagamento relative al 2011;
- nel caso in cui ci si trovi in presenza di un contratto che riporti una scadenza precedente all'anno di imposta 2011 è necessario verificare il modello F23 da cui risulti l'imposta di registro sostenuta per la registrazione del contratto.